



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio del Consigliere Militare

RACCOLTA DELLE RELAZIONI

**SULLE OPERAZIONI AUTORIZZATE E SVOLTE PER IL CONTROLLO DELL'ESPORTAZIONE,
IMPORTAZIONE E TRANSITO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO NONCHÉ DELL'ESPORTAZIONE
E DEL TRANSITO DEI PRODOTTI AD ALTA TECNOLOGIA**

DOCUMENTO "C"

RELAZIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
per l'anno 2011

**del Ministero della Difesa sulle operazioni svolte nell'ambito
del controllo sull'esportazione, importazione e transito dei
materiali di armamento**

(art. 5 Legge 9 luglio 1990, n. 185)

INDICE

CONSIDERAZIONI GENERALI

1. Il Ministero della Difesa nell'ambito delle attività di contrasto alla proliferazione e all'ingiustificato accumulo nel mondo di armi convenzionali e di distruzione di massa;
2. Attività interministeriali e di coordinamento nell'ambito Difesa.

ATTIVITA' AUTORIZZATORIE

1. Il Registro Nazionale delle Imprese e Consorzi di Imprese;
2. Istruttorie ai fini dell'autorizzazioni alle trattative contrattuali e nulla osta per la Prestazione di Servizi.



MINISTERO DELLA DIFESA

CONSIDERAZIONI GENERALI

1. Il Ministero della Difesa nell'ambito della attività di contrasto alla proliferazione e all'ingiustificato accumulo nel mondo di armi convenzionali e di distruzione di Massa.

Nel quadro delle numerose iniziative internazionali, governative e non, l'Italia ha assunto sempre di più un ruolo di primaria importanza, partecipando fattivamente alle riunioni dei principali esercizi internazionali di controllo dei materiali strategici quali il *Wassenaar Arrangement* (WA), il *Missile Technology Control Regime* (MTCR), l'*Australia Group* (AG), il *Nuclear Suppliers Group* (NSG) e l'*Arms Trade Treaty* (ATT). In tali consessi il contributo del Ministero della Difesa, prevalentemente di natura tecnica, si esprime attraverso:

- lo studio di nuovi materiali e/o tecnologie considerate proliferanti;
- l'aggiornamento dell'elenco dei materiali di armamento nazionali.

Durante il 2011, nell'ambito delle riunioni tecniche dei regimi di controllo WA ed MTCR sono state approvate 49 su 114 proposte di modifica alle attuali liste riguardanti l'inserimento di nuovi elementi (materiali e/o tecnologie) considerati direttamente connessi allo studio, progettazione e produzione di armi convenzionali e di distruzione di massa.

Il lavoro di ricerca e studio svolto nell'ambito dei summenzionati regimi trova concreta applicazione nel diuturno controllo all'esportazione, importazione e transito di tutti i materiali di armamento e "dual use" ad alta tecnologia.

2. Attività interministeriali e di coordinamento nell'ambito Difesa.

Nei controlli e nelle procedure stabilite dalla legge 185/90 il Ministero della Difesa interviene sia nel rilascio di alcuni tipi di autorizzazioni (ex art. 9 comma 4, 5 e art 2 comma 6) descritte nel successivo paragrafo 2 delle attività autorizzatorie, sia per fornire al Ministero degli Affari Esteri il necessario parere sulle restanti tipologie di operazioni tenendo in considerazione le valutazioni di carattere tecnico-operativo, politico-militare e di sicurezza.

Sono pertanto condotte, dai competenti Enti del Ministero, sotto la coordinazione dello Stato Maggiore della Difesa – II Reparto Informazioni e Sicurezza (RIS), i seguenti principali ordini di valutazione per ciascuna progettata operazione:

- aumento della capacità/efficienza operativa delle Forze Armate del Paese importatore;
- conseguenze che il nuovo materiale può apportare negli equilibri dell'area strategica interessata dal punto di vista tecnico-militare, soprattutto in relazione all'eventuale cessione di tecnologia;
- eventuali elementi, caratteristiche, peculiarità del materiale che si ritiene siano da tutelare;
- vantaggi che possono derivare dalla conoscenza delle caratteristiche del materiale in possesso del Paese interessato;
- impatto che la transazione può avere nei confronti degli eventuali analoghi approvvigionamenti nazionali;
- controllo che il materiale oggetto della trattativa sia univocamente identificato e trovi puntuale riscontro sulla lista dei materiali che le società sono tenute a depositare presso il Servizio Registro Nazionale delle Imprese (S.R.N.I.);
- valutazione dei livelli e dei contenuti tecnologici in relazione alle limitazioni ed ai vincoli posti dai regimi di controllo sulle esportazioni previsti dalle intese internazionali cui l'Italia aderisce (WA - *Wassenaar Arrangement*, MTCR – *Missile Technology Control Regime*, NSG – *Nuclear Suppliers Group*, AG – *Australia Group* e *Zangger Committee*);
- eventuale esistenza di accordi internazionali che possono vincolare l'esportazione;
- eventuale esistenza di "royalties" a favore dell'Amministrazione Difesa.

Il Ministero della Difesa attraverso il RIS coordina inoltre l'acquisizione:

- delle necessarie deroghe al divieto di rilascio di materiale ed informazioni classificate di cui al DPCM 3.2.2006, art. 33, comma 4 e dell'art. 235 del Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al D.Lgs. 15.3.2010 n. 66, specifiche per le operazioni oggetto di valutazione, attraverso l'intervento dell'Autorità Nazionale per la Sicurezza;
- del benessere dei competenti organi di sicurezza atti a valutare l'affidabilità del destinatario finale cui i materiali sono eventualmente inviati;
- di eventuali rischi di diversione sul materiale eventualmente ceduto.

Ogni autorizzazione può essere sospesa o immediatamente revocata qualora siano prodotti elementi di controindicazione al prosieguo delle attività.

Le suddette attività di controllo rappresentano parte delle procedure analitiche condotte dal Ministero della Difesa, allo scopo di valutare:

- il rilascio delle autorizzazioni all'esportazione, importazione e transito dei "materiali di armamento";
- la valutazione della congruità delle spese militari sostenute dai Paesi beneficiari di aiuti italiani (*ex lege* 49/87).

Il Dicastero è altresì preposto, in applicazione dell'articolo 2 della legge 185, di concerto con i Ministeri degli Affari Esteri, dell'Interno, dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico, all'emanazione di apposito decreto riportante l'Elenco dei materiali di armamento ed al relativo aggiornamento, in funzione dell'evoluzione della produzione industriale, di quella tecnologica e degli accordi internazionali cui l'Italia aderisce. Lo Stato Maggiore Difesa – RIS è deputato, per il Ministero della Difesa, in funzione del ruolo svolto nella trattazione della materia relativa al controllo, a promuovere l'aggiornamento del citato Elenco. La nuova edizione dell'elenco di cui sopra, redatta e diffusa nel gennaio 2011, risulta attualmente alla fase conclusiva della concertazione con i ministeri interessati a premessa della promulgazione con apposito Decreto del Ministro della Difesa e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. L'ultimo aggiornamento approvato con Decreto Ministeriale 13 giugno 2003 è riportato sul supplemento ordinario n. 119 alla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2003 (*vds. Annesso I*). Altro elemento che influenza la “*policy*” nazionale del controllo dei materiali di armamento è rappresentato dal Codice di Condotta europeo. Questo, ratificato dall'Italia nel 1998, ha dimostrato di essere il più completo esercizio multilaterale di controllo delle esportazioni, capace di assicurare con dinamicità e attraverso la procedura del dialogo (consultazioni e comunicazioni dei dinieghi) un livello elevato di trasparenza sia nazionale sia transnazionale. Al fine di consentire un'adeguata applicazione del Codice, in data 13 giugno 2000, è stato adottato l'elenco comune di attrezzature militari.

Si reputa, inoltre, opportuno sottolineare le attività di studio ed analisi, condotte anche dalla Difesa, in ambito interministeriale, relative all'implementazione della normativa in vigore presso la Comunità Europea in merito alla movimentazione dei materiali di armamento, all'impatto della citata normativa sulla esistente normativa nazionale, avente corpo nella Legge 185/90, ed alla sua successiva modifica ai fini del recepimento della direttiva 2009/43/CE della Comunità Europea.

ATTIVITA' AUTORIZZATORIE

1. Il Registro Nazionale delle Imprese e Consorzi di Imprese

Presso il Ministero della Difesa è istituito, ai sensi dell'articolo 3 della legge 185/90, il Registro Nazionale delle Imprese e Consorzi di Imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento.

La Commissione per la tenuta del Registro Nazionale delle Imprese e Consorzi di Imprese, istituita ai sensi dell'articolo 4 della precitata legge, nell'anno 2011 ha tenuto sei riunioni, durante le quali ha deliberato:

- l'iscrizione di n. 35 società;
- la cancellazione di n. 26 società;
- la sospensione di n. 1 società.

Le cancellazioni relative all'anno 2011 sono state:

- n. 6 per non aver provveduto al pagamento del contributo annuo;
- n. 13 per non aver presentato prima della scadenza del triennio di validità di iscrizione la documentazione prevista;
- n. 1 perché l'attività svolta ed i materiali non rientrano tra quelli di armamento;
- n. 1 su istanza della società;
- n. 2 per cessione ramo d'azienda ad altra società;
- n. 3 per non aver presentato la prevista documentazione per il rinnovo dell'iscrizione.

Alla data del 31.12.2011 sono iscritte al Registro n. 214 società.

Le società esportatrici hanno depositato le loro liste dei materiali, comprendenti in totale n.83412 voci.

In *Annesso 2*, Tabella riepilogativa delle attività svolte dal Registro Nazionale delle Imprese nel corso dell'anno 2011.

2. Istruttorie ai fini dell'autorizzazioni alle trattative contrattuali e nulla osta per la Prestazione di Servizi

Il Ministero della Difesa opera, in coordinazione con altri Dicasteri interessati, sulle seguenti attività:

- rilascio del parere di competenza al Ministero degli Affari Esteri ai fini delle autorizzazioni per il prosieguo delle trattative contrattuali da e verso Paesi Terzi (articolo 9 comma 2, L.185/90);
- rilascio delle autorizzazioni alle trattative contrattuali da e verso Paesi NATO-UE e Paesi con i quali siano state stipulate "apposite intese intergovernative", nelle quali sia esplicitamente contemplata la possibilità che fra i detti Paesi possano avvenire operazioni di interscambio di materiali d'armamento (articolo 9 comma 4, L.185/90).
- rilascio del nulla-osta, in prosecuzione di autorizzazioni precedentemente concesse, per le operazioni di cui all'articolo 9 comma 5 della citata Legge che essenzialmente riguardano:
- importazioni ed esportazioni di ricambi, componenti, attrezzature e servizi per la riparazione e la manutenzione;
- importazioni o esportazioni temporanee, anche in altri Paesi, di materiali per riparazioni o manutenzione;
- esportazione o importazione di prodotti da restituire ai costruttori per difetti, inidoneità e simili;
- temporanea esportazione o importazione di attrezzature per l'installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali;
- temporanea esportazione di materiali per esibizioni, mostre, dimostrazioni tecniche e prove di valutazione;

- rilascio del nulla-osta per la prestazione di servizi per l'addestramento e manutenzione in prosecuzione di rapporti legittimamente autorizzati (articolo 2 comma 6).

In tale quadro, per gli elementi di dettaglio relativi ai nulla-osta rilasciati ai sensi del citato articolo di legge (Prestazione di servizi), si rinvia alla Tabella e relativo grafico, riflettente il numero delle istanze autorizzate nel periodo 1992-2011, in *Annesso 3*.

I provvedimenti autorizzativi per la prestazione di servizi di cui al citato art. 2, comma 6, emessi nel corso del 2011 sono suddivisi, a seconda della tipologia di prestazione, come di seguito riportato:

- 75 autorizzazioni alla sola effettuazione di prestazioni per assistenza tecnica per l'impiego e la manutenzione di materiali precedentemente esportati;
 - 13 autorizzazioni alla sola effettuazione di prestazioni per corsi di addestramento per la manutenzione;
 - 19 autorizzazioni all'effettuazione di prestazioni per assistenza tecnica unitamente a prestazioni per corsi di addestramento.
- partecipazione al Comitato Consultivo, istituito ai sensi dell'articolo 7, presso il Ministero degli Affari Esteri.

In *Annesso 4* la Tabella riepilogativa dei ventuno Programmi di coproduzione Intergovernativa attualmente in vigore, individuati a seguito di Conferenza di Servizi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 14 gennaio 2005, n.93 "Nuovo Regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n.185, recante nuove norme per il controllo dell' esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento", per i quali le ditte partecipanti operano secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 8, lettera a), e comma 9, lettera a) della citata legge.

IL CAPO DI STATO MAGGIORE
Generale Biagio ABRATE

ANNESSI:

1. *Elenco materiali di armamento , edizione 2003;*
2. *Tabella riepilogativa delle operazioni inerenti il Registro Nazionale delle Imprese;*
3. *Tabella riepilogativa dei Nulla osta per la prestazione di servizi per la manutenzione e l'addestramento ai sensi dell'art.2 comma 6 della legge rilasciati nel corso dell'anno 2011;*
4. *Tabella riassuntiva dei Programmi di Coproduzione Intergovernativa.*

MINISTERO DELLA DIFESA Annesso 1

Legge n. 185 del 1990**Elenco dei materiali d'armamento**

D.M. 13 giugno 2003

Introduzione

Il presente Elenco comprende materiali d'armamento e relative tecnologie ai sensi della legge n. 185 del 1990. Esso costituisce, inoltre, la concretizzazione tecnica degli accordi internazionali, in particolare dell'Intesa di Wassenaar sul controllo dell'armamento convenzionale, nonché dei regimi di controllo MTCR e AG inerenti rispettivamente la non proliferazione nei settori missilistico e chimico/biologico.

L'Elenco è suddiviso in categorie, paragrafi, sottoparagrafi e note in conformità alla lista militare dell'Intesa di Wassenaar. I materiali riportati nelle liste degli altri regimi di controllo sono riconoscibili dalla simbologia di seguito specificata, con l'indicazione in parentesi dell'Intesa multilaterale di riferimento:

- "#" non proliferazione nel settore missilistico (MTCR);

- "*" non proliferazione nel settore chimico/biologico (AG).

I materiali di armamento specificati nell'art. 2, comma 2 della legge, sono di seguito riportati con l'indicazione a margine delle Categorie in cui sono ricompresi:

a) Armi nucleari, biologiche, chimiche	Categorie 7 e 21
b) Armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento	Categorie 1,3,16 e 21
c) Armi ed armamenti di medio e grosso calibro e relativo munizionamento	Categorie 2,3,16 e 21
d) Bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri	Categorie 4,16 e 21
e) Carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare	Categorie 6,16 e 21
f) Navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare	Categorie 9 e 21
g) Aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare	Categorie 10, 16 e 21
h) Polveri, esplosivi, propellenti	Categorie 8 e 21
i) Sistemi o apparati elettronici, elettroottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare	Categorie 5,11,15, 18 e 21
j) Materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare	Categorie 13 e 21
k) Materiali specifici per l'addestramento militare	Categorie 14 e 21
l) Macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni	Categorie 18,21,22 e 80
m) Equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare	Categorie 12,13,16,17, 18,19,20 e 21

Si precisa che il processo di armonizzazione con altre liste di controllo ha comportato la derubricazione dal precedente elenco dei materiali d'armamento, di cui alla G.U. n. 221 del 21 settembre 1995, dei prodotti e delle tecnologie di interesse nucleare iscritti nella Categoria 0. Tali prodotti e tecnologie sono sottoposti ad autorizzazione ai sensi del Regolamento Comunitario n. 1334/2000 ed individuati dagli item 0C002, 0C003, 3A232, 3A228 e 3A229 del vigente Elenco dei beni e delle tecnologie di duplice uso.

MINISTERO DELLA DIFESA Annesso 1

NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT)

Nota 1 I termini tra "virgolette" sono definizioni. Vedere le Definizioni dei termini usati in annesso al presente Elenco.

Nota 2 I numeri CAS sono indicati a titolo di esempio. Essi non comprendono tutti i prodotti chimici e le miscele controllate dal presente Elenco.

#L'esportazione della "tecnologia" "necessaria" allo "sviluppo", "produzione" o "utilizzazione" dei prodotti compresi nel presente Elenco è sottoposta ad autorizzazione con le stesse modalità previste per quei prodotti.

Questa "tecnologia" rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per prodotti non compresi nel presente Elenco.

Non è sottoposta ad autorizzazione la "tecnologia" minima necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (verifica) e la riparazione di quei materiali che non sono compresi nel presente Elenco o per quei materiali la cui esportazione sia stata autorizzata.

#Non è sottoposta ad autorizzazione la "tecnologia" "di pubblico dominio", la "tecnologia" per la "ricerca scientifica di base" nonché la "tecnologia" per le informazioni minime necessarie per la richiesta di brevetti.

Categoria 1

Armi ed "armi automatiche" di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm. (calibro 0.50 pollici) ed accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

- a. fucili automatici, carabine automatiche, pistole automatiche, pistole mitragliatrici e mitragliatrici;
- b. armi lunghe da sparo semiautomatiche appositamente progettate per impiego militare;
- c. armi che impiegano munizioni senza bossolo;
- d. affusti speciali, serbatoi, spegnifiamma e congegni di mira per le armi sottoposte ad autorizzazione dai precedenti paragrafi a., b. o c. della presente Categoria;
- e. silenziatori per armi da fuoco.

Nota Tecnica

Le armi ad anima liscia semiautomatiche appositamente progettate per impiego militare comprese nel precedente paragrafo b. sono quelle che soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a. hanno superato un collaudo di prova a pressioni superiori a 1.300 bar;
- b. funzionano normalmente ed in sicurezza a pressioni superiori a 1.000 bar;
- c. sono in grado di accettare munizioni di lunghezza nominale superiore a 76,2 mm. (ad esempio cartucce commerciali di calibro 12 magnum);
- d. sono idonee ad impiegare il munizionamento precluso alle armi comuni da sparo ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 110 del 1975, oppure le munizioni espressamente destinate ad impieghi di polizia e di tutela dell'ordine pubblico, attraverso apposita conformazione della camera di cartuccia.

I parametri di questa Nota Tecnica devono essere misurati conformemente agli standard della Commissione Internazionale Permanente.

Nota 1 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione le armi ad anima liscia utilizzate per scopi sportivi e/o venatori. Queste armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare né essere completamente automatiche.

Nota 2 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione le armi da fuoco appositamente progettate per munizioni a salve e non in grado di sparare un qualsiasi tipo di munizione sottoposta ad autorizzazione.

Nota 3 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione le armi che utilizzano cartucce non a percussione centrale, purché non completamente automatiche.

MINISTERO DELLA DIFESA *Annesso 1*

Nota 4 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione le armi comuni da sparo di cui all'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni, nonché le armi corte da sparo purché non automatiche (legge n. 185 del 1990, art. 1 comma 11).

Categoria 2

Armi o sistemi d'arma di calibro superiore a 12,7 mm. (calibro 0.50 pollici), lanciatori ed accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a. bocche da fuoco, obici, cannoni, mortai, armi anticarro, lanciaproiettili, lanciafiamme militari, cannoni senza rinculo e loro dispositivi di riduzione della segnetura;

Nota Il presente paragrafo include iniettori, dispositivi di misura, serbatoi di stoccaggio ed altri componenti appositamente progettati per essere utilizzati con cariche propulsive liquide per qualunque materiale sottoposto ad autorizzazione dal presente paragrafo.

b. lanciatori o generatori militari di fumo, gas e materiali pirotecnici;

Nota Il presente paragrafo non sottopone ad autorizzazione le pistole da segnalazione.

c. congegni di mira.

Categoria 3

Munizioni, e loro componenti appositamente progettati, per le armi o per i sistemi d'arma sottoposti ad autorizzazione nelle Categorie 1, 2 o 12.

Nota 1 I componenti appositamente progettati comprendono:

a. pezzi in metallo o in plastica quali inneschi a percussione, nastri per cartucce, caricatori, corone di forzamento e parti metalliche di munizioni;

b. dispositivi di sicurezza e di armamento, spolette, sensori e dispositivi d'innesco;

c. dispositivi di alimentazione ad elevata potenza di uscita funzionanti una sola volta;

d. bossoli combustibili per cariche esplosive;

e. submunizioni comprese le bombette, mine di ridotte dimensioni e proiettili a guida terminale.

Nota 2 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione:

a. munizioni a salve (con chiusura a stella) prive di proiettile, e munizioni demilitarizzate tramite foratura o deformazione del bossolo;

b. cartucce per uso industriale ed artifici luminosi e fumogeni (legge n. 185 del 1990, art. 1 comma 11);

c. contenitori di munizionamento di qualsiasi tipo non direttamente utilizzabili con i sistemi d'arma ad essi associati, ma destinati ad attività di carattere logistico quali il trasporto, maneggio, stoccaggio e conservazione in deposito.

Nota 3 La presente Categoria non sottopone a controllo le cartucce appositamente progettate per uno dei seguenti scopi:

a. segnalazione;

b. "scaccia volatili";

c. accensione torce di sicurezza degli impianti petroliferi.

Categoria 4

Bombe, siluri, razzi, #missili, e relative apparecchiature ed accessori, come segue, appositamente progettati per uso militare, e loro componenti appositamente progettati:

a. bombe, siluri, granate, smoke canister (contenitori fumogeni), razzi, mine, #missili, cariche di profondità, cariche di demolizione, dispositivi e kits di demolizione, "dispositivi pirotecnici militari";

MINISTERO DELLA DIFESA Annesso 1

cartucce e simulatori (ad esempio apparecchiature che simulano le caratteristiche di uno di questi materiali);

Nota Il presente paragrafo include:

1. granate fumogene, spezzoni incendiari, bombe incendiarie e dispositivi esplosivi;
2. #ugelli per motori a razzo di missile ed ogive dei veicoli di rientro.

b. apparecchiature appositamente progettate per il maneggio, controllo, attivazione, accensione, motorizzazione per una sola missione operativa, lancio, puntamento, dragaggio, disinnescò, inganno, interferenza, detonazione, o rilevazione dei materiali sottoposti ad autorizzazione dal Precedente paragrafo a..

Nota Il presente paragrafo include:

1. apparecchiature mobili per la liquefazione di gas, in grado di produrre 1.000 Kg o più al giorno di gas sotto forma liquida;
2. cavi elettrici conduttori galleggianti per il dragaggio di mine magnetiche.

Nota tecnica

I dispositivi portatili, progettati unicamente per la rilevazione di oggetti metallici ed incapaci di distinguere fra mine ed altri oggetti metallici, non sono considerati appositamente progettati per la rilevazione dei materiali sottoposti ad autorizzazione dal precedente paragrafo a.

Nota 1 # Il precedente paragrafo a. include i sistemi di missili balistici e loro "mezzi di produzione" appositamente progettati, e loro sistemi completi di supporto per il lancio, di controllo e di attivazione, loro sottosistemi e componenti appositamente progettati.

Nota 2 # La precedente Nota 1 include nei sottosistemi, componenti ed apparecchiature appositamente progettate, anche i dispositivi di sicurezza, d'armamento, d'innescò e di sparo di arma o di teste di guerra e loro "mezzi di produzione" ed "apparecchiature di produzione" appositamente progettati.

Nota 3 # La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione i sistemi di vettori di lancio nello spazio, razzi sonda e loro sottosistemi e componenti (vedere le Categorie 9A004 e 9A104 dell'elenco dei beni e delle tecnologie a duplice uso).

Categoria 5

Apparecchiature per la direzione del tiro, e relative apparecchiature d'allarme e di allertamento, e relativi sistemi, apparecchiature per l'allineamento e la verifica ed apparecchiature di contromisure, come segue, appositamente progettati per uso militare, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:

- a. congegni di mira, calcolatori di tiro, apparati di puntamento e sistemi per il controllo delle armi;
- b. sistemi di acquisizione, di designazione, di telemetria, di sorveglianza od inseguimento del bersaglio; apparecchiature di scoperta, di raccolta dati, di riconoscimento o di identificazione ed apparecchiature per l'integrazione dei sensori;
- c. apparecchiature di contromisure per i materiali di cui ai precedenti paragrafi a. o b.;
- d. apparecchiature campali per l'allineamento o la verifica, appositamente progettati per i materiali di cui ai precedenti paragrafi a. o b.

Categoria 6

Veicoli terrestri e loro componenti appositamente progettati o modificati per impiego militare.

Nota tecnica

Ai fini della presente Categoria il termine veicoli terrestri comprende anche i rimorchi.

Nota 1 Questa Categoria comprende:

- a. carri armati ed altri veicoli militari armati e veicoli militari equipaggiati con supporti per armi o equipaggiati per la posa delle mine o per il lancio delle munizioni indicate nella Categoria 4;
- b. veicoli corazzati;

MINISTERO DELLA DIFESA *Annesso 1*

- c. veicoli anfibi e veicoli in grado di attraversare a guado acque profonde;
- d. veicoli di soccorso e veicoli per il rimorchio o il trasporto di munizioni o di sistemi d'arma e relativi macchinari per movimentare carichi.

Nota 2 La modifica per uso militare di un veicolo terrestre comporta una variante di natura strutturale, elettrica o meccanica che interessa uno o più componenti appositamente progettati per impiego militare. Tali componenti comprendono:

- a. copertoni di ruote pneumatiche di tipo appositamente progettato a prova di proiettile o in grado di essere impiegati anche sgonfi;
- b. sistemi di controllo della pressione di gonfiaggio, azionati dall'interno del veicolo in moto;
- c. protezioni corazzate per parti vitali, (ad esempio, per serbatoi di carburante o per cabine di guida);
- d. speciali rinforzi strutturali per montaggio di armi.

Nota 3 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione le automobili civili blindate o furgoni portavalori blindati.

Nota 4 #La presente Categoria sottopone ad autorizzazione anche i veicoli progettati o modificati per il trasporto, maneggio, controllo, attivazione e lancio dei sistemi di missili e di aeromobili senza equipaggio.

Nota 5 #La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione i veicoli appositamente progettati o modificati per il maneggio, controllo, attivazione e lancio di vettori spaziali e razzi sonda progettati o modificati per uso civile (vedere la Categoria 9A115 dell'elenco dei beni e delle tecnologie a duplice uso).

Categoria 7

Agenti tossici chimici o biologici, "gas lacrimogeni", materiali radioattivi, relative apparecchiature, componenti, sostanze e "tecnologie" come segue:

- a. agenti biologici e sostanze radioattive "adattati per essere utilizzati in guerra" per produrre danni alle popolazioni od agli animali, per degradare materiali o danneggiare le colture o l'ambiente, ed agenti per la Guerra Chimica;

- b. precursori binari e precursori chiave per la Guerra Chimica come segue:

- 1. Alchil (Metil, Etil, n-Propil o Isopropil) Difluoruri, quali:

*DF metilfosfonildifluoruro (CAS 676-99-3);

- 2. O-Alchil (H uguale o inferiore a C₁₀, incluso il cicloalchile) O-2-Dialchile (Metil, Etil, n-Propil o Isopropil) aminoetil alchil (Metil, Etil, n-Propil o Isopropil) fosfonite e corrispondenti sali achilati e protonati, quali:

*QL: O-Etil-2-di - isopropilammino etil metilfosfonato (CAS 57856-11-8);

- 3. Cloroarsina: O-Isopropil metilfosfonocloridrato (CAS 1445-76-7);

- 4. Clorosoman: O-Pinacolil metil fosfonocloridrato (CAS 7040-57-5);

- c. "gas lacrimogeni" ed "agenti antisommossa" contenenti:

- 1. cianuro di bromobenzile (CA) (CAS 5798-79-8);

- 2. O-Clorobenzilidenemalononitrile (O-Clorobenzalmalononitrile) (CS) (CAS 2698-41-1);

- 3. fenil-acil-cloruro (?-cloroacetofenone) (CN) (CAS 532-27-4);

- 4. Dibenz-(b,f)-1,4-oxazepina (CR) (CAS 257-07-8);

- d. apparecchiature appositamente progettate o modificate per la disseminazione di una delle seguenti sostanze e loro componenti appositamente progettati:

- 1. prodotti o agenti controllati dai precedenti paragrafi a. o c.;

- 2. prodotti per la guerra chimica ottenuti con i precursori controllati dal precedente paragrafo b.

- e. apparecchiature appositamente progettate per la difesa dalle sostanze sottoposte ad autorizzazione dal precedente paragrafo a. o c., e loro componenti appositamente progettati;

Nota Il presente paragrafo comprende gli indumenti protettivi.